



R.A.E.E.:
il ritiro *“uno contro uno”*

Con la pubblicazione del D.M. n°65 dell'8 marzo 2010, cosiddetto Decreto Semplificazioni, o "uno contro uno" è stato fatto un decisivo passo in avanti nel sistema di raccolta e trattamento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

A partire dal **18 giugno 2010** il cittadino che acquista una nuova apparecchiatura elettronica può lasciare al negoziante quella vecchia.

Il ritiro da parte dei commercianti è **obbligatorio e gratuito presso il punto vendita** e potrà avvenire solo se l'apparecchiatura acquistata è della stessa tipologia di quella consegnata.



Gli esercizi commerciali intraprenderanno un iter semplificato per la gestione dei R.A.E.E. che ne garantirà il trattamento e il riciclo nel pieno rispetto della sicurezza e dell'ambiente.

Nello specifico, potranno **STOCCARE** i R.A.E.E. in modo sicuro e **CONSEGNARLI** presso i **CENTRI DI RACCOLTA** gestiti dagli Enti locali.



IL RITIRO DEI R.A.E.E.

I distributori al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica **destinata ad un nucleo domestico ASSICURANO IL RITIRO GRATUITO** della apparecchiatura che viene sostituita. Gli stessi **hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla GRATUITÀ DEL RITIRO**, con modalità chiare, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali e facilmente leggibili.

Il ritiro da parte dei commercianti è **obbligatorio e gratuito presso il punto vendita** e potrà avvenire solo se l'apparecchiatura acquistata è della stessa tipologia di quella consegnata.



IL RAGGRUPPAMENTO DEI R.A.E.E.

Rientra nella fase della **raccolta** il raggruppamento (*STOCCAGGIO*) dei RAEE per il trasporto presso i centri di raccolta comunali o consortili, fatto dai commercianti presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo.

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) il raggruppamento deve riguardare **esclusivamente** i RAEE provenienti dai **nuclei domestici**;
- b) i RAEE devono essere trasportati presso i centri di raccolta con cadenza **mensile** e, comunque, quando il quantitativo raggiunge **3500 Kg**;



IL RAGGRUPPAMENTO DEI R.A.E.E.

c) il raggruppamento deve essere effettuato in luogo idoneo, **non accessibile a terzi e pavimentato, protetto dalla pioggia e dal vento** con appositi sistemi di copertura anche mobili.

d) i RAEE devono essere raggruppati avendo cura di tenere **separati i rifiuti pericolosi**.

e) deve essere garantita l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.



IL RAGGRUPPAMENTO DEI R.A.E.E.

I distributori che effettuano il raggruppamento soddisfano l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la **compilazione**, all'atto del ritiro, di uno **SCHEDARIO NUMERATO**, ove risultino il nome e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso.

Lo schedario, insieme ai documenti di trasporto è **CONSERVATO PER TRE ANNI** dalla data dell'ultima registrazione.



IL TRASPORTO DEI R.A.E.E.

Il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici è fatto **direttamente dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome**, quando riguarda:

- a) il tragitto dal domicilio del consumatore dove è effettuato il ritiro fino al centro di raccolta o al luogo dove si effettua il raggruppamento.
- b) il tragitto dal punto di vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento (se non coincidono).
- c) il tragitto dal luogo ove è effettuato il raggruppamento fino al centro di raccolta.



IL TRASPORTO DEI R.A.E.E.

E' consentito trasportare un quantitativo complessivo di RAEE **non superiore a 3500 kg**, con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg.

I distributori devono assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di **disassemblaggio** o **sottrazione di componenti**, che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.



IL TRASPORTO DEI R.A.E.E.

Il trasporto è seguito da un **documento di trasporto**, numerato, in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome. Se il trasportatore è diverso dal distributore, deve restituirgli una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta, che andrà conservata insieme allo schedario. Il trasportatore tiene per se l'altra copia e adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta.



IL TRASPORTO DEI R.A.E.E.

Il trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento deve essere accompagnato da fotocopia delle pagine di schedario relative ai rifiuti trasportati, firmata dal distributore, e compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto. Queste copie sono conservate dal distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta.



L'ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI.

Le attività di raccolta e trasporto precedentemente illustrate necessitano che il distributore provveda ad **ISCRIVERSI** in un'apposita sezione dell'**Albo Nazionale Gestori Ambientali** – per il nostro territorio presso la C.C.I.A.A. di Torino.

In sede di prima applicazione, l'obbligo di iscrizione è assolto con la sola presentazione della **comunicazione** di seguito illustrata, validamente operante fino a che l'Albo non formalizzi iscrizione o di rigetto della domanda.

Per l'iscrizione è necessario presentare alla sezione regionale una **comunicazione** con la quale si attesta:



L'ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI.

- a) la sede dell'impresa;
- b) l'indirizzo del punto vendita o del luogo ove sono raggruppati i RAEE, con indicazione del proprietario dell'area e del titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzo della stessa.
- d) le tipologie di RAEE raggruppati, con i relativi codici C.E.R.
- e) l'attestazione dei requisiti del luogo di raggruppamento: **non accessibile a terzi, pavimentato, protetto da pioggia e vento** ;
- f) gli estremi (targa e modello) e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei RAEE;
- g) il versamento del **diritto annuale di iscrizione** pari a **50 euro**.



L'ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI.

Per le sole attività di trasporto, i soggetti che incaricati dai distributori presentano alla sezione regionale una **comunicazione** attestante :

- a) la sede dell'impresa;
- b) gli estremi del distributore per cui si effettua il trasporto e l'indirizzo dei punti vendita o dei luoghi ove sono raggruppati i RAEE .
- c) le tipologie di RAEE trasportati, con i relativi codici C.E.R.
- f) gli estremi (targa e modello) e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei RAEE;
- g) il versamento del **diritto annuale di iscrizione** pari a **50 euro**.



REDAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DENUNCIA (M.U.D.)

I distributori che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del decreto ministeriale *“uno contro uno”* **non hanno** obbligo di compilazione e comunicazione del modello unico di denuncia (M.U.D.).



CENTRI DI RACCOLTA

La realizzazione dei centri di raccolta ove i distributori possono conferire i RAEE ritirati è in capo ai comuni, la loro gestione per la zona Ossola è affidata, tramite il Consorzio Unico di Bacino, alla società **VALLE OSSOLA S.p.A.**

Ogni distributore che lo richieda sarà correttamente indirizzato al centro di raccolta più vicino, previo accordo sulle modalità e orari di conferimento.

Tutte le richieste, potranno avvenire contattando il numero verde aziendale **800 33 50 60** o tramite e-mail info@valleossola.it

